



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki, in forma abbreviata FederConsorzi Dolomiti SuperSki (c.f. 01151560214, di seguito "Federconsorzio, Superconsorzio" o "FDSK"), è una federazione di Consorzi attivi nell'ambito del super-compensorio di stazioni sciistiche dolomitiche denominato Dolomiti SuperSki (di seguito, "DSK"), che compone l'omonima *ski-area*.

In particolare, FDSK è una federazione di consorzi sciistici, i cosiddetti Consorzi di zona (o di area o di valle), i quali a loro volta raggruppano - secondo criteri geografici di appartenenza e prossimità - società di gestione di impianti di risalita (società funiviarie), ossia soggetti che, ciascuno in

esclusiva per l'infrastruttura di competenza, svolgono l'attività economica di trasporto di persone a mezzo impianti a fune (seggiovie, funivie, cabinovie, *skilift*, ecc.), gestendone in esclusiva l'accesso e quindi la vendita del relativo titolo di viaggio, occupandosi altresì della preparazione e manutenzione delle piste da sci¹.

Nello specifico, FDSK consorzia dodici Consorzi di area (ognuno relativo a un comprensorio sciistico), di seguito descritti, raggruppando, per il loro tramite, circa centocinquanta società funiviarie che gestiscono impianti di risalita; tali impianti sono situati nella regione Trentino Alto-Adige, tranne quelli afferenti ai comprensori di Cortina d'Ampezzo, Monte Civetta e Arabba, che sono invece siti nella regione Veneto.

Tra le altre cose, e ai fini che qui più rilevano, a FDSK è attribuita in esclusiva la vendita *online*² dei titoli di accesso a più impianti, ossia degli *skipass*³, e ciò con riferimento non solo al *super-skipass* DSK (quello, cioè, che consente di usufruire di tutti gli impianti presenti nella *ski-area* DSK), ma anche ai singoli *skipass* di area o di zona (quelli, cioè, afferenti ai dodici comprensori/consorzi riuniti nel FDSK singolarmente presi)⁴, in entrambi i casi per tutte le possibili validità temporali (giornaliera, pluri-giornaliera e stagionale).

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il FDSK ha realizzato ricavi totali pari a 16,1 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

2. I dodici Consorzi di zona consorziati nel FDSK sono di seguito descritti.

3. Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina, con denominazione abbreviata C.E.I.F. (c.f. 00637620253, di seguito "Consorzio Cortina"), è il Consorzio di valle

¹ La gestione (in esclusiva) degli impianti di risalita a fune avviene in ragione di un titolo concessorio rilasciato dall'Ente locale di riferimento (nel caso di specie del DSK, le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Regione Veneto).

² Quella *offline* è invece demandata ai punti vendita fisici (sportelli di biglietteria) presenti nelle località sciistiche interessate nei vari comprensori di zona.

³ Lo *skipass* è titolo di accesso (o di ingresso o di viaggio) per usufruire dei servizi di risalita e può essere acquistato sia per un singolo impianto sia, soprattutto, per più impianti, gestiti da diverse società funiviarie, le quali si accordano per la formulazione di un unico prezzo complessivo (quello appunto dello *skipass*, che consente l'accesso a tutte le strutture di risalita presenti in un determinato comprensorio sciistico, delimitato secondo criteri di appartenenza e di prossimità geografica), che verrà poi retrocesso e redistribuito ai singoli gestori di impianti del comprensorio interessato, secondo gli accordi tra di essi intercorsi. Lo *skipass* è generalmente diversificato in termini di prezzo per categoria di utenza (tipicamente *junior*, adulti e *senior*) e può avere una validità giornaliera, pluri-giornaliera (tipicamente settimanale per il caso classico della cosiddetta settimana bianca, ma anche di due giorni, tre giorni, quattro giorni, ecc.) o stagionale (valevole, cioè, per l'intera stagione sciistica).

⁴ In questo caso, infatti, provando ad acquistare lo *skipass* sul sito *web* di un Consorzio di zona, si viene reindirizzati al sito del FDSK.

affidente alle località sciistiche di Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore e Auronzo/Misurina.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Cortina ha realizzato ricavi totali pari a 1,5 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

4. Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz, in forma abbreviata Skirama Plan de Corones - Kronplatz (c.f. 01151130216, di seguito "Consorzio Corones"), è il Consorzio di valle affidente alle località sciistiche di Plan de Corones - Kronplatz.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Corones ha realizzato ricavi totali pari a 8,4 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

5. Consorzio impianti a fune Alta Badia (c.f. 01150530218, di seguito "Consorzio Badia"), è il Consorzio di valle affidente alle località sciistiche dell'Alta Val Badia.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Badia ha realizzato ricavi totali pari a 5,0 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

6. Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi (c.f. 00684590219, di seguito "Consorzio Gardena"), è il Consorzio di valle affidente alle località sciistiche della Val Gardena e dell'Alpe di Siusi.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Gardena ha realizzato ricavi totali pari a 8,1 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

7. Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza (c.f. 01050660222, di seguito "Consorzio Fassa"), è il Consorzio di valle affidente alle località sciistiche della Val di Fassa e di Carezza.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Fassa ha realizzato ricavi totali pari a 4,2 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

8. Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino, in forma abbreviata Consorzio impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino (c.f. 01053370225, di seguito “Consorzio Pellegrino”), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche dell’Alpe Lusia e di San Pellegrino.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell’esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Pellegrino ha realizzato ricavi totali pari a 1,7 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

9. Consorzio impianti a fune Civetta (c.f. 00807460258, di seguito “Consorzio Civetta”), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche del Monte Civetta.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell’esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Civetta ha realizzato ricavi totali pari a 1,4 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

10. Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada (c.f. 01074400258, di seguito “Consorzio Arabba”), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Arabba e del massiccio della Marmolada.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell’esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Arabba ha realizzato ricavi totali pari a 2,9 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

11. Consorzio 3 Zinnen Dolomites (c.f. 01150180212, di seguito “Consorzio 3Cime”), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche del massiccio delle Tre Cime di Lavaredo.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell’esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio 3Cime ha realizzato ricavi totali pari a 2,2 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

12. Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen (c.f. 01058800226, di seguito “Consorzio Fiemme”), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche della Val di Fiemme e di Obereggen.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell’esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Fiemme ha realizzato ricavi totali pari a 3,8 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

13. Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle (c.f. 01064200221, di seguito “Consorzio Castrozza”), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di San Martino di Castrozza e del Passo Rolle. In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell’esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Castrozza ha realizzato ricavi totali pari a 1,0 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

14. Consorzio Rio Pusteria - Bressanone (c.f. 01150960217, di seguito “Consorzio Pusteria”), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Rio Pusteria e Bressanone.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell’esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Pusteria ha realizzato ricavi totali pari a 1,6 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

II. LA SEGNALAZIONE

15. In data 25 novembre 2024, con successive integrazioni in data 25 febbraio e 16 aprile 2025, è pervenuta, da parte della società SportIt S.r.l. (di seguito, “SPIT”), una segnalazione inerente a una possibile restrizione concorrenziale, in particolare sotto forma di intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE, che deriverebbe dai comportamenti posti in essere dal Federconsorzio.

16. SPIT, che opera con licenza da agenzia viaggi e *tour operator*, è una *tech-travel agency* nata nel 2016, attiva nell’ambito del turismo sportivo e - con specifico riferimento alla piattaforma denominata SnowIt (di seguito, “SNIT”), interessata dalle condotte oggetto di segnalazione e sviluppata da SPIT sia come *app* che come sito *web* - del turismo invernale, in particolare sciistico.

17. La piattaforma SNIT è un *marketplace* che consente all’utente-sciatore di acquistare *online* servizi legati al mondo dello sci, quali principalmente: i titoli di viaggio per il trasporto sugli impianti di risalita (in particolare gli *skipass*); il noleggio dell’attrezzatura per la pratica di sci e *snowboard*; le lezioni di sci e *snowboard* presso scuole sci; la partecipazione ad altre esperienze legate alla montagna (quali, ad esempio, ciaspolate, escursioni in slitta, parapendio o altre escursioni, pattinaggio su ghiaccio); il soggiorno (alloggio e ristorazione) nelle località montane italiane interessate.

Si tratta, dunque, di una piattaforma di vendita integrata *online* di *skipass* e

servizi a valore aggiunto correlati allo sci (VAS - Value Added Services). Con specifico riferimento allo *skipass*, grazie all'integrazione diretta con i sistemi di biglietteria delle stazioni sciistiche *partner* (convenzionate), SNIT consente agli acquirenti-sciatori di acquistare lo *skipass* in modalità *online* direttamente dal sito *web* o dall'*app*, con la possibilità di utilizzare un'unica tessera (*keycard* con tecnologia Rfid, denominata SnowItCard) per l'accesso diretto agli impianti di risalita⁵.

18. La vendita *online* di *skipass* è, dunque, il *focus* dell'attività di SPIT tramite SNIT, che quindi si pone come piattaforma di intermediazione di proprietà di terzi (rispetto al Federconsorzio e ai Consorzi di zona).

Al riguardo, il segnalante ha evidenziato come il canale delle vendite *online* risulti avere un'incidenza sempre maggiore nella commercializzazione di *skipass*, arrivando a pesare, a livello nazionale, per circa il 30% del totale delle vendite. E ciò anche alla luce dei vantaggi che il canale di vendita *online* può offrire rispetto alle biglietterie fisiche in termini di costi di gestione, di accessibilità e di tempistica di attesa⁶.

19. La segnalazione di SPIT trae origine dal rifiuto, continuato nel tempo, da parte di FDSK di addivenire a un accordo commerciale ai fini dell'inserimento, nel proprio portafoglio di servizi offerti agli sciatori, anche del super-*skipass* DSK valevole per la *ski-area* DSK, mediante in particolare l'integrazione di tale commercializzazione *online* nella descritta piattaforma SNIT. Similmente, SPIT ha rappresentato di aver avviato contatti, tutti infruttuosi, anche con vari comprensori aderenti a FDSK per i rispettivi *skipass* di zona.

20. La segnalata fattispecie di intesa restrittiva risulterebbe in particolare nella forma di decisione di associazione di imprese (tenuto conto della natura associativa/aggregativa del Federconsorzio), con oggetto o effetto restrittivo. Nel caso di specie, il Federconsorzio, in virtù dei poteri conferiti dai soggetti consorziati (i Consorzi di zona e a cascata le imprese funiviarie), detiene l'esclusiva nella vendita *online* di *skipass* riferiti sia all'intera area Dolomiti

⁵ Nel dettaglio, la SnowItCard è una *card skipass* dotata di tecnologia Rfid che permette di andare direttamente sulle piste da sci senza necessità di passare dalla cassa della stazione sciistica.

Il caricamento dello *skipass* sulla SnowItCard avviene grazie all'integrazione di SNIT con i sistemi di cassa e di biglietteria delle stazioni sciistiche *partner*. In particolare, ogni SnowItCard è dotata di un *chip* numerato univoco che viene letto dal tornello dell'impianto sciistico di primo accesso (che deve essere connesso alla rete *internet*), il quale carica sulla carta il titolo *skipass* precedentemente acquistato *online* dal cliente (tramite sito *web* o *app*); da questo momento, le informazioni relative alla validità dello *skipass* sono scritte digitalmente sulla SnowItCard, e possono quindi essere lette anche dai tornelli periferici del comprensorio (anche non connessi alla rete *internet*).

⁶ In aggiunta, si consideri che, secondo quanto rinvenibile su *web*, nel caso degli *skipass* della *ski-area* DSK, il loro acquisto *online* garantisce uno sconto del 5% rispetto al prezzo *offline*.

Superski che ai singoli comprensori aderenti. In quest'ottica, la condotta di diniego a contrarre di FDSK, unitamente all'impossibilità per SPIT di stringere accordi commerciali direttamente con i singoli consorziati per la commercializzazione degli *skipass* di area, sarebbe in grado di ostacolare l'attività di SPIT (e di eventuali altri soggetti che intendano esercitare attività analoghe) di vendere servizi di turismo sportivo in *bundle*.

21. In merito alla consistenza dell'eventuale intesa, SPIT ha sottolineato come, a prescindere dalla definizione geografica del mercato, le stazioni sciistiche rientranti nel Dolomiti SuperSki siano di particolare importanza in termini di prestigio, attrattività, flussi di sciatori, servizi offerti e, quindi, di profittabilità, e costituiscano perciò quantomeno una parte significativa del mercato rilevante.

III. LO STATUTO DEL FEDERCONSORZIO

22. Lo Statuto del Federconsorzio risulta di primaria importanza per l'analisi delle possibili restrizioni concorrenziali derivanti da quanto segnalato da SPIT.

23. La prima disposizione statutaria che viene in rilievo è l'articolo 4 (rubricato *Obiettivi e scopi della Federazione dei Consorzi di zona Dolomiti Superski*), e segnatamente il suo comma 2⁷, che si incentra sostanzialmente

⁷ Articolo 4(2): "In relazione a quanto indicato nel Preambolo [cfr. *infra* in nota] del presente articolo, vengono demandati, ai sensi del presente statuto, alla FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI, attraverso i propri organi consortili, i compiti operativi per l'attuazione degli scopi ed obiettivi sopra individuati nonché quelli riguardanti:

a) la promozione, il coordinamento e la definizione della politica generale dei prezzi per i servizi di trasporto di persone a mezzo impianti a fune, tramite l'emissione di titoli di trasporto aventi validità in tutto l'ambito dei territori indicati nell'art. 1;

b) la determinazione del "prezzo formula" necessario per il riconoscimento a favore delle imprese mandanti, che riconoscano sui rispettivi impianti di risalita la validità dei titoli di viaggio emessi dalla Federconsorzi Dolomiti Superski o dei singoli consorzi di zona, delle somme spettanti alle imprese mandanti, attraverso i rispettivi Consorzi di zona, in sede di ripartizione dei proventi derivanti dalle vendite dei citati titoli di viaggio;

c) il coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti, in relazione ai mandati ricevuti dalle rispettive imprese consorziate per i servizi di trasporto di persone a mezzo impianti a fune tramite l'emissione di titoli di trasporto aventi validità esclusivamente nei rispettivi ambiti territoriali, tenendo conto delle rispettive particolari situazioni ed esigenze economico-commerciali, al fine di evitare che queste politiche possano risultare in contrasto con i principi di libera concorrenza o controproducenti per l'esercizio dei mandati ricevuti nel perseguimento dell'interesse generale dei Consorzi di zona aderenti e delle rispettive imprese ad essi consorziate [enfasi aggiunta];

d) la disciplina dell'ambito operativo dei singoli Consorzi di zona, ivi compreso quello afferente alla gestione dei mandati con o senza rappresentanza, in particolare quelli inerenti l'emissione e la vendita dei titoli di

sulle politiche di prezzo degli *skipass*, sia quello generale (ossia il *super-skipass* DSK) che quelli di zona.

24. Il *super-skipass* DSK, avendo validità in tutti i Consorzi di area, è chiaramente di competenza della Federazione di tali Consorzi (ossia del FDSK), il quale ne disciplina quindi la politica dei prezzi (lettera a)) nonché la redistribuzione, tra le società funiviarie consorziate, dei proventi derivanti dalla sua vendita (lettera b)).

In base allo Statuto, tuttavia, i poteri del Federconsorzio si estendono anche alle politiche commerciali riguardanti i singoli Consorzi di zona e, specificamente, la determinazione delle tariffe degli *skipass* di zona e la loro commercializzazione.

25. Rientra tra i “*compiti operativi*” del FDSK, infatti, il “*coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti*” (enfasi aggiunta, qui come nel seguito), e ciò “*tenendo conto delle rispettive particolari situazioni ed esigenze economico-commerciali*” e con l’obiettivo di “*evitare che queste politiche possano risultare in contrasto con i principi di libera concorrenza o controproducenti*” rispetto all’interesse generale dei Consorzi di area e delle rispettive imprese consorziate (lettera c))⁸.

Risulta, altresì, compito del FDSK “*la disciplina dell’ambito operativo dei singoli Consorzi di zona*”, con particolare riferimento alla vendita degli *skipass*, alla riscossione dei relativi proventi e alla loro successiva retrocessione alle imprese funiviarie di zona (lettera d)).

viaggio, della riscossione dei relativi proventi e della susseguente retrocessione attraverso i Consorzi di zona dei medesimi alle imprese mandanti con particolare riferimento alla circoscrizione territoriale della dislocazione degli impianti di trasporto di persone delle imprese consorziate; eventuali modifiche degli ambiti territoriali operativi di competenza dei Consorzi di zona aderenti nonché i trasferimenti di impianti di risalita, aziende o lo spostamento di aree sciistiche in zone di competenza di altro Consorzio aderente dovranno essere preventivamente approvati dall’Assemblea dei Consorzi di zona;

e) il controllo e l’accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, sia dai Consorzi di zona aderenti che dalle imprese, tramite il presente Statuto o tramite i diversi mandati ricevuti o eventuali altri atti, nonché in relazione alle varie disposizioni regolarmente impartite dagli organi della Federconsorzi Dolomiti SuperSki; alla commissione di controllo, di cui al successivo articolo 18.1 numero 2), viene demandata la vigilanza delle obbligazioni assunte dai Consorzi di zona aderenti e dalle imprese mandanti;

f) l’approvazione di un regolamento che disciplini, al fine di garantire uniformità di comportamento, eventuali particolari obblighi ed eventuali sanzioni economiche anche a carico delle imprese aderenti ai Consorzi di zona” (enfasi aggiunta).

Preambolo: “*La Federconsorzi Dolomiti SuperSki, riunendo diversi Consorzi di zona ad essa aderenti e le rispettive imprese consorziate, si prefigge di valorizzare e sviluppare nel territorio individuato al precedente articolo 1, l’offerta turistica in ambito del trasporto di persone a mezzo impianti a fune, in particolare mediante l’emissione di titoli di viaggio aventi validità sugli impianti in gestione delle imprese consorziate ai diversi Consorzi di zona aderenti, nonché mediante l’applicazione di una disciplina armonizzata delle strategie di marketing, promozionali per i diversi territori facenti parte del comprensorio dolomitico, il tutto sempre nel rispetto della libera concorrenza fra le medesime imprese consorziate*”.

⁸ Si osserva, al riguardo, che un analogo *caveat* è presente anche nel citato Preambolo dell’articolo 4: “*il tutto sempre nel rispetto della libera concorrenza fra le medesime imprese consorziate*” (cfr. nota 7).

Il Superconsorzio, inoltre, ha il compito di controllare e vigilare in merito al corretto adempimento delle obbligazioni statutarie assunte dai Consorzi di zona e dalle rispettive imprese che gestiscono gli impianti di trasporto (lettera e)), prevedendosi anche “eventuali sanzioni economiche” in un apposito regolamento da approvare avente il fine di “garantire uniformità di comportamento” (lettera f)).

26. Anche l’articolo 5 dello Statuto (rubricato *Modalità e criteri di adesione alla Federazione dei Consorzi di zona Dolomiti Superski*), e segnatamente il suo comma 1⁹, contiene disposizioni di rilievo a fini concorrenziali. Oltre al fatto che i Consorzi di area devono risultare in linea col Federconsorzio (“rispecchiare i principi e gli scopi [...] risultare in armonia [...] conformi alle direttive o provvedimenti”)¹⁰, essi devono prestare “formale impegno” a non stipulare, se non previa autorizzazione del Federconsorzio, “convenzioni” inerenti alla vendita di *skipass* e “accordi tariffari” con soggetti (enti o organizzazioni) “che abbiano per oggetto un’attività analoga od affine” a quella del FDSK. “Analogo obbligo”, inoltre, deve essere inserito negli Statuti dei vari Consorzi di zona, al fine di vincolare al medesimo impegno anche le singole imprese funiviarie consorziate.

27. Di rilievo, infine, risulta anche l’articolo 7 dello Statuto del Superconsorzio (rubricato *Esclusione*), e segnatamente il suo comma 1¹¹, che

⁹ Articolo 5(1): “Possono aderire alla Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki consorzi di imprenditori, che esercitano ordinariamente l’attività di trasporto di persone a mezzo impianti a fune; tali consorzi devono possedere i seguenti requisiti:

- l’ambito territoriale operativo deve essere omogeneo geograficamente e deve essere ricompreso in quello previsto nell’art 1 del presente Statuto, salvo specifiche deroghe approvate dall’Assemblea dei consorzi di zona della Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki;

- i relativi contratti consortili dovranno almeno rispecchiare i principi e gli scopi della Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki e risultare in armonia con i provvedimenti di carattere generale da quest’ultima emanati; in relazione a quanto precede, l’ambito territoriale operativo, il funzionamento tecnico del consorzio di zona, la determinazione dei contributi e la disciplina della liquidazione dovranno essere conformi alle direttive o provvedimenti emanati dalla Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki;

- prestazione di formale impegno di non stipulare, se non previa autorizzazione della Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki, convenzioni inerenti la vendita di titoli di trasporto analoghi a quelli emessi dalla Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki, ad accordi tariffari con altri enti, organizzazioni che abbiano per oggetto un’attività analoga od affine a quella della Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki o che svolgano un’attività industriale o convenzionale nell’ambito del trasporto di persone in genere. Analogo obbligo dovrà essere inserito nello Statuto del Consorzio di zona, in modo che vi siano tenuti anche le singole imprese consorziate”.

¹⁰ Una previsione di tenore analogo è contenuta anche nell’articolo 6 (che fornisce “Indirizzi per il contenuto degli Statuti dei Consorzi di zona), e segnatamente nel suo comma 1: “Al fine di garantire una sostanziale omogeneità delle regole consortili, degli indirizzi gestionali per le singole imprese consorziate nonché dei requisiti di ammissione di imprese esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune ai Consorzi di zona aderenti, la Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki potrà individuare norme o criteri omogenei, a cui dovranno essere adeguati gli Statuti, i regolamenti o le delibere dei Consorzi di zona”.

¹¹ Articolo 7(1): “Il Consorzio aderente può essere escluso dalla Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki per: a) liquidazione sia di diritto che di fatto dell’organizzazione; b) mora nel versamento dei contributi o dei concorsi spese; c) mancata accettazione e/o inadempimento delle deliberazioni prese legalmente dagli organi

disciplina le cause di esclusione dal FDSK di un Consorzio di area aderente. Tra queste, oltre ad alcune di tenore *standard* (liquidazione, mora nei pagamenti, impossibilità di funzionamento) e ad altre legate al rispetto della conformità al FDSK (mancata accettazione delle sue deliberazioni; comportamento incompatibile o in contrasto con i suoi indirizzi generali; inadempimento alle obbligazioni assunte), spicca la causa di esclusione di cui alla lettera g), ossia l'adesione a enti "che abbiano per oggetto sociale obiettivi in concorrenza o contrasto con quello della Federconsorzi Dolomiti SuperSki ed in violazione alle previsioni di cui al precedente articolo 5.1" (cfr. l'articolo appena sopra descritto).

IV. VALUTAZIONI

IV.1. *Il mercato rilevante*

28. In aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa stessa a circoscrivere il mercato e dunque l'ambito, sotto il profilo merceologico e territoriale, entro il quale viene commesso l'illecito. Tale definizione, pertanto, è funzionale all'individuazione del contesto economico e giuridico nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività.

29. Ciò premesso, nel caso di specie l'intesa riguarda la fornitura di servizi di trasporto di persone a mezzo impianti di risalita a fune nelle aree afferenti al FDSK, dove praticare sport invernali (nello specifico sci e *snowboard*), ai quali è associato il relativo titolo di trasporto (lo *skipass*).

30. Si evidenzia al riguardo che la notorietà dell'area sciistica del Dolomiti SuperSki, il suo prestigio e la sua attrattiva derivanti dall'ampia gamma di piste, località montane e servizi offerti, la connotano senza dubbio come un'area di particolare importanza nell'ambito del mondo del turismo invernale sciistico. Infatti, si tratta di una delle principali destinazioni per una vacanza sulla neve, che attira in ogni stagione sciistica un elevato numero di sciatori e

della Federazione; d) inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto consortile; e) comportamento ritenuto incompatibile con lo spirito dell'iniziativa federativa consortile o che si ponga in contrasto con gli indirizzi generali deliberati dalla Assemblea dei Consorzi di zona; f) impossibilità del funzionamento dell'organizzazione consortile aderente; g) adesione ad enti che abbiano per oggetto sociale obiettivi in concorrenza o contrasto con quello della Federconsorzi Dolomiti SuperSki ed in violazione alle previsioni di cui al precedente articolo 5.1".

costituisce un *brand* molto riconosciuto tra gli appassionati, sia in Italia che all'estero.

IV.2. La qualificazione dell'intesa

31. Sulla base della documentazione agli atti, i comportamenti descritti possono essere delineati sotto forma di intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE sotto forma di un accordo di commercializzazione congiunta, tipizzato nei pertinenti orientamenti comunitari quale uno dei possibili accordi di cooperazione orizzontale¹².

32. In particolare, avendo a mente le previsioni statutarie sopra descritte, l'accordo di commercializzazione congiunta appare comportare due apprezzabili restrizioni della concorrenza: la prima concernente la definizione da parte del Federconsorzio del prezzo degli *skipass* dei comprensori di area; la seconda riguardante i vincoli gravanti sui Consorzi di area in termini di distribuzione dei propri *skipass* attraverso soggetti terzi.

33. Al riguardo, si precisa che, in disparte ogni considerazione in merito alla eventuale illiceità dell'aggregazione nel più ampio super-comprensorio DSK delle singole aree sciistiche della *ski-area* in argomento (tramite i Consorzi di zona), con la connessa definizione di un titolo di trasporto unico (il super-*skipass* DSK), il nucleo fondamentale della possibile violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE, qui oggetto di considerazione, discende dalla limitazione delle prerogative dei singoli Consorzi di zona, che deriva dalle modalità (statutarie) con le quali viene disciplinata tale sopra-aggregazione. Ciò, in particolare, in termini di autonomia di definizione delle proprie politiche strategiche e commerciali.

34. Infatti, i singoli Consorzi di zona devono essere liberi di poter determinare autonomamente la propria strategia imprenditoriale e commerciale rispetto al Federconsorzio, cosa che invece non accade.

Rileva sul punto che lo Statuto del Federconsorzio non appare limitarsi a quanto strettamente connesso alla disciplina del solo super-*skipass* DSK, ma sembra travalicare questi confini per accentrare su di sé e controllare le strategie di prezzo di tutti i Consorzi di zona, in particolare attraverso la definizione anche dei prezzi degli *skipass* di ciascun Consorzio.

¹² Cfr. Comunicazione della Commissione europea n. 4752/2023 “Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”,.

Al riguardo, viene in rilievo quanto disposto dall'articolo 4(2) dello Statuto, dove si precisa che rientra tra i compiti operativi del Superconsorzio il “*coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti*”, tenendo conto delle rispettive situazioni ed esigenze economico-commerciali, attribuendosi altresì il diritto di valutare cosa possa risultare controproducente rispetto all'interesse generale dei Consorzi di area e delle rispettive imprese consorziate.

35. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5(1) dello Statuto, i Consorzi di zona devono prestare formale impegno a non stipulare, se non previa autorizzazione del Federconsorzio, “*convenzioni*” inerenti alla vendita di *skipass* e “*accordi tariffari*” con soggetti “*che abbiano per oggetto un'attività analoga od affine*” a quella del FDSK, e quindi in concorrenza con quest'ultimo¹³.

Si tratta, di fatto, di una pattuizione di non concorrenza, che sostanzialmente attribuisce al FDSK il potere di bloccare qualsiasi autonoma iniziativa commerciale dei dodici Consorzi di zona avente quale controparte soggetti terzi ritenuti concorrenti del Federconsorzio stesso, compresa quindi la possibilità di vendere i singoli *skipass* sul canale *on line* attraverso la piattaforma di SPIT, nella misura in cui SPIT può ritenersi concorrente di FDSK quando quest'ultimo sia attivo anche in vendite abbinate agli *skipass* (ad esempio, mediante il proprio sito *web*).

36. I poteri attribuiti per via statutaria al Federconsorzio sono anche assistiti da misure di controllo e coercitive nei confronti dei dodici Consorzi aderenti (sempre articolo 4 nonché articolo 7(1)). FDSK, infatti, ha il compito di controllare e vigilare sul corretto adempimento delle obbligazioni statutarie assunte dai Consorzi di zona e dalle rispettive imprese consorziate, prevedendosi anche la possibilità di sanzioni economiche in un regolamento da approvare avente il fine di “*garantire uniformità di comportamento*” (art. 4(2), lett. f).

Si ricorda anche che l'articolo 6(1) stabilisce come “*la Federconsorzi Dolomiti SuperSki potrà individuare norme o criteri omogenei, a cui dovranno essere adeguati gli Statuti, i regolamenti o le delibere dei Consorzi di zona*”.

In aggiunta, tra le cause di esclusione dal Superconsorzio di un Consorzio di area aderente, spicca l'eventualità in cui il secondo aderisca a soggetti concorrenti del primo, nonché violi le previsioni di cui all'articolo 5(1) e alla

¹³ Si ricorda che un “*analogo obbligo*” deve anche essere inserito negli Statuti dei vari Consorzi di zona, al fine di vincolare al medesimo impegno anche le singole imprese funiviarie a essi consorziate (sempre articolo 5(1)).

clausola di non concorrenza ivi delineata.

37. Né, in merito a tutto quel che precede, può attribuirsi rilievo esimente alla previsione per cui il Federconsorzio, con il suo operato, garantirebbe il rispetto della normativa a tutela della concorrenza (avendo l'obiettivo di "*evitare che queste politiche [quelle tariffarie dei Consorzi di area] possano risultare in contrasto con i principi di libera concorrenza [...] il tutto sempre nel rispetto della libera concorrenza fra le medesime imprese consorziate*", come da articolo 4 e suo Preambolo). Si tratta infatti, all'evidenza, di una previsione generica, non circostanziata né assistita dalla definizione di particolari misure al riguardo, che può essere ritenuta, quantomeno allo stato degli atti, una mera affermazione formale.

38. Il quadro sin qui evidenziato delinea una cooperazione tra concorrenti (con ciò intendendosi i singoli Consorzi di area, a loro volta espressione di diverse imprese funiviarie, per il tramite del FDSK) tanto nella determinazione del prezzo quanto nella distribuzione e promozione dei rispettivi *skipass*, ossia un accordo di commercializzazione congiunta (detta anche in comune) da valutarsi in relazione alle funzioni oggetto della cooperazione.

Infatti, nel caso in cui alcuni concorrenti stipulino un accordo di commercializzazione in comune dei loro prodotti (*skipass* nel caso di specie), sussiste il rischio che tale accordo possa avere un oggetto restrittivo della concorrenza, in particolare laddove, come nel caso in esame, le funzioni di commercializzazione coinvolte siano particolarmente estese, potendo prevedere la scelta comune di tutti gli aspetti commerciali relativi alla vendita dei prodotti, ivi compreso il prezzo (in accordo al sopra descritto articolo 4(2) dello Statuto federconsortile).

39. In questi casi, ossia laddove l'accordo di commercializzazione congiunta tra concorrenti preveda anche la fissazione in comune dei prezzi, esso risulta suscettibile di restringere la concorrenza per oggetto. Ciascuna parte dell'accordo dovrebbe infatti, in linea di principio, restare libera di decidere in maniera indipendente se aumentare o ridurre il prezzo del proprio *skipass* sulla base di autonome considerazioni in merito alla domanda di mercato.

40. D'altro canto, qualora venisse meno il vincolo che grava sulle autonome scelte economiche e strategiche dei singoli Consorzi di zona, è ragionevole ritenere che potrebbe scaturirne una situazione di concorrenzialità ben più dinamica, sia nei riguardi delle stazioni sciistiche extra-DSK che tra gli stessi Consorzi di zona.

41. Al contrario, i singoli Consorzi di zona, pur potenzialmente volendo, non risultano di fatto liberi di trattare in autonomia - con i soggetti eventualmente

interessati, quali nel caso di specie SPIT - la commercializzazione dei propri *skipass* di zona.

42. Inoltre, l'accordo di commercializzazione in questione appare costituire un presumibile freno all'innovazione e allo sviluppo tecnologico che piattaforme tecnologiche e innovative - quali, ad esempio, SNIT - potrebbero stimolare (si pensi, ad esempio, alla modalità *pay-per-use*, alla possibile applicazione di algoritmi e sistemi di prezzo dinamici che consentano di far variare il prezzo dello *skipass* in base alla data del suo acquisto, nonché alla possibilità per gli sciatori di comparare i prezzi di *skipass* e di servizi correlati nelle stazioni sciistiche italiane, con opportunità di analisi e selezione su un'unica piattaforma).

IV.3. Conclusioni

43. In conclusione, l'accordo di commercializzazione congiunta cui partecipano il Federconsorzio e i dodici Consorzi di area aderenti, avuto particolare riguardo ad alcune previsioni dello Statuto consortile inerenti la definizione dei prezzi e la politica di distribuzione degli *skipass* di valle, appare configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'art. 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le sopra delineate condotte delle Parti sono suscettibili di configurare un'intesa in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE, come sopra descritta;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di: Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki; Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune

Arabba - Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria - Bressanone; per accertare l'esistenza di un'intesa in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, del diritto di essere sentite, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito Assicurazioni Poste Servizi Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Oliva;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito Assicurazioni Poste Servizi Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli